

# **REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE**

*Documento per la consultazione DCO 192/2013/R/Gas diffuso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas il 9 Maggio 2013*

## **Osservazioni di ASSOELETTICA**

*10 giugno 2013*

### **Considerazioni di carattere generale**

Assoelettrica esprime una generale condivisione circa le motivazioni e gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione. Tuttavia si ritiene che il raggiungimento di un elevato standard qualitativo nel servizio di trasporto non possa prescindere da alcuni aspetti ad esso strettamente correlati in quanto riguardanti strumenti di costante utilizzo nell'operatività del servizio stesso. In particolare si fa riferimento a: *Information Technology (IT)*, servizio di *Meter Reading* e ai dati tecnici disponibili sul sito web dei trasportatori.

Pertanto si propone:

- la codifica di un sistema di comunicazione tra Utenti e Trasportatore allo scopo di agevolare lo scambio di informazioni tra utenti e impresa di trasporto;

- l'introduzione di obblighi di pubblicazione dei malfunzionamenti del servizio di *Meter Reading*, al fine di poter procedere con una adeguata programmazione giornaliera;
- che il formato dei dati tecnici disponibili sul sito web di Snam Rete Gas sia non modificabile e che pertanto tali dati possano essere considerati con maggior carattere di ufficialità.
- l'impresa di trasporto comunichi periodicamente (es. semestralmente) agli utenti i principali interventi programmati di sviluppo dei sistemi al fine di rendere possibile agli stessi un contestuale aggiornamento dei propri portali informativi.

Inoltre, si ritiene necessario:

- prevedere che il recepimento di specifiche disposizioni normative emanate dall'Autorità avvenga esclusivamente sulla base di una modifica del Codice di Rete e non mediante procedure applicative come sempre più spesso accade;
- il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti (ivi compresi i gestori di infrastruttura) delle tempistiche previste dalla normativa per lo svolgimento delle proprie attività, valutando l'opportunità di prevedere un sistema di indennizzi qualora ciò non avvenga.

Nel seguito sono riportate le risposte agli spunti di consultazione, limitatamente alle questioni di maggior interesse per il settore elettrico.

### **Risposte agli spunti di consultazione**

**Q.1** Osservazioni circa gli orientamenti in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas. Motivare le risposte.

Con riferimento alle emergenze di servizio e nello specifico alla fornitura alternativa mediante carro bombolaio, si ritiene adeguata la modalità di attribuzione dei costi a carico dell'impresa di trasporto ossia la possibilità

di recuperare i costi sostenuti attraverso la tariffa di trasporto solamente nel caso in cui l'emergenza di servizio sia causata da forza maggiore o da terzi.

Si apprezza inoltre la proposta dell'Autorità di attribuire all'impresa di trasporto la responsabilità del servizio alternativo con riferimento alle emergenze di servizio e si ritiene necessario estendere esplicitamente la medesima responsabilità anche ai casi di interventi programmati di manutenzione/ sviluppo della rete di trasporto.

**Q.2** *Quale potrebbe essere un periodo congruo di ispezione dell'intera rete di trasporto tramite "pig" (periodo X di cui al punto 4.6)*

Si propone l'opportunità di prevedere l'introduzione di un obbligo d'ispezione totale della rete, ispezionabile con *pig*, ad esempio ogni 4 anni.

**Q.3** *Osservazioni circa gli orientamenti in materia di continuità del servizio di trasporto del gas. Motivare le risposte.*

Il rispetto dei valori di pressione minima garantita è di particolare rilevanza soprattutto con riferimento agli impianti termoelettrici direttamente collegati alla rete di trasporto. Per tali impianti, infatti, sensibili variazioni della pressione di riconsegna determinano significative interruzioni del ciclo produttivo/di generazione con rilevanti impatti gestionali ed economici.

Per questo motivo riteniamo opportuno prevedere:

- l'introduzione di criteri rigidamente definiti per determinare la pressione minima;
- di accompagnare la registrazione dei valori di pressione rilevati su base oraria ad un adeguato sistema di indennizzi per il cliente finale.

- di definire parametri previsionali di controllo della qualità “chimico-fisica” del gas (PCS; indice di Wobbe, etc) che l’impresa di trasporto renderà disponibile su base giornaliera a sistema (es. tramite pubblicazione sul sito). Tali indicazioni potrebbero, ad esempio, essere fornite con riferimento alle aree omogenee di prelievo, al fine di fornire informazioni tecniche essenziali per il funzionamento e la corretta taratura degli impianti.

Con riferimento alla gestione del trasporto alternativo tramite carro bombolaio in casi diversi dalle emergenze di servizio si segnala unicamente che le procedure pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito evidenziano delle incongruenze con quanto riportato all’interno del Codice di Rete, che dovrebbe pertanto essere aggiornato in coerenza.

Sarebbe inoltre auspicabile che il titolare dell’impianto termoelettrico non debba, come oggi avviene, farsi carico di anticipare al fornitore del servizio (carro bombolaio) quanto dovuto in fattura per il costo del servizio dovendo poi chiedere il rimborso agli Shipper ed a Snam Rete Gas.

Si propone pertanto la definizione di un processo più snello, ovvero che la fatturazione da parte delle varie società che forniscono il servizio di fornitura alternativa (ovvero i carri bombolai) fatturino tutti i costi sostenuti per il servizio a Snam Rete Gas. Resta inteso che i costi di materia prima e non connessi al servizio alternativo restano a carico degli Shipper interessati.

Con riferimento alla fissazione di uno standard individuale sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei pdr (cfr. punto 5.9) si propone:

- di introdurre una modifica nel calcolo dell’indennizzo automatico (punto 5.9, lettera c) al fine di tener in considerazione la quantità di gas consumato, evitando che il valore di tale indennizzo sia decrescente all’aumentare dei consumi; in questo modo l’indennizzo

risulterebbe adeguato anche nel caso di grandi consumatori, quali ad esempio le centrali termoelettriche;

- indipendentemente dalla causa che genera l'interruzione (manutenzioni o altre cause), di innalzare il tetto massimo al numero di interruzioni indennizzabili a quattro. Infatti, attualmente il Codice di Rete prevede che un utente abbia diritto alla riduzione del costo di capacità al superamento di un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a 4.